

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1276, 1218 e 1970-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE LOMBARDI SATRIANI)

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»

**presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali**

**di concerto col Ministro di grazia e giustizia**

**col Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica**

**e col Ministro delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1996**

---

E SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Nuova disciplina della Biennale di Venezia (n. 1218)

**d'iniziativa dei senatori D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Bruno, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CIRAMI, DE SANTIS, FAUSTI, LOIERO, MINARDO, NAVA, SILIQUINI e TAROLLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1996**

---

Costituzione del Comitato per il riordino  
della Biennale di Venezia (n. 1970)

**d'iniziativa dei senatori JACCHIA, PERA, MARRI, BEVILACQUA, D'ONOFRIO e RONCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1997**

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 1276*

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	5
Pareri della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	8
Testo del disegno di legge n. 1276 e testo proposto dalla Commissione .....	»	9
Testo del disegno di legge n. 1218, d'iniziativa dei senatori D'Onofrio ed altri .....	»	31
Testo del disegno di legge n. 1970, d'iniziativa dei senatori Jacchia ed altri .....	»	36



ONOREVOLI SENATORI. - È considerazione ovvia, ma non per questo inutile, sottolineare come a oltre venti anni di distanza dall'ultima riforma della Biennale di Venezia (effettuata con la legge 26 luglio 1973, n. 438), e dato il suo indubbio prestigio internazionale, sia urgente provvedere a un diverso assetto dell'ente, al fine di offrire nuovi modelli organizzativi e nuovo impulso alle sue attività.

Al Senato della Repubblica sono stati inizialmente presentati due disegni di legge, rispettivamente il 27 agosto 1996 il n. 1218, dai senatori D'Onofrio ed altri, e il 16 settembre 1996 il n. 1276, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e col Ministro delle finanze.

Nella 7ª Commissione mi è stato assegnato l'incarico di relatore su tali disegni di legge e in tale funzione li ho esaminati con la dovuta attenzione, per poterli illustrare in maniera analitica.

I due disegni di legge presentavano diversi aspetti comuni e divergevano notevolmente quanto ai modelli organizzativi. La Commissione, dopo la mia relazione, la discussione generale e le repliche, che si sono svolte fra il 16 ottobre e il 5 novembre 1996, ha costituito un Comitato ristretto, da me coordinato, perchè redigesse un testo da sottoporre all'esame della Commissione stessa. Tale Comitato ristretto ha tenuto nove riunioni, fra il 6 novembre 1996 e il 22 gennaio 1997, procedendo a una serie di audizioni di figure istituzionali e di quanti, in nome di una specifica esperienza acquisita nell'ambito di interesse della Biennale, avevano fatto richiesta per offrire il loro contributo di considerazioni e di proposte. Di tali riunioni ho dato periodicamente notizia nelle sedute plenarie della Commissione

e, concluse le audizioni, ho avviato la fase della redazione del testo da portare in Commissione.

In questa fase, il 21 gennaio, è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. 1970, d'iniziativa del senatore Jachia e di altri senatori, presentato il giorno prima. Tale disegno di legge, che ho illustrato alla Commissione plenaria nella seduta del 23 gennaio, delineava un percorso sostanzialmente diverso da quello dei due testi già da tempo all'esame del Comitato ristretto, in quanto prevedeva la costituzione di un comitato per il riordino dell'ente, incaricato - nel termine di sei mesi - di individuare i soggetti interessati a far parte del collegio dei fondatori della nuova Biennale.

Nella mia qualità di relatore ho verificato la praticabilità politica di tale soluzione e, avendo constatato l'impossibilità di procedere in tale direzione, nonchè il venir meno delle condizioni per il proseguimento dei lavori in sede ristretta, ho preso atto della conclusione dei lavori del Comitato, indi ho proceduto alla stesura di un testo, recependo come testo base quello di parte governativa, modificato e integrato alla luce dei miei convincimenti maturati nel corso dell'esame dei due disegni di legge e dei contributi di riflessione espressi da persone e rappresentanti di organismi e di organizzazioni sindacali. La Commissione ha adottato tale testo quale testo base per i propri lavori lo stesso 23 gennaio. Gli emendamenti successivamente presentati sono stati illustrati e discussi e molti di essi, presentati dalle opposizioni, ricevuto il parere favorevole del relatore e del Governo, sono stati accolti.

È questo testo che illustrerò in alcuni suoi tratti essenziali. Esso propone di dar vita ad una atipica persona giuridica privata, denominata 'Società di cultura', caratte-

rizzata dall'esclusione dello scopo di lucro e dalla compartecipazione di soggetti pubblici e privati. La proposta è ispirata ad un'idea di gestione del patrimonio culturale che non rifiuta aprioristicamente taluni profili di carattere commerciale, purchè inquadrati entro rigorosi controlli.

A ciò si lega, anche, la netta separazione fra competenze scientifico-culturali e competenze amministrative. L'assetto degli organi proposto - con un comitato scientifico composto dal presidente del consiglio di amministrazione e dai direttori dei settori di attività culturali - risponde all'esigenza di affidare la gestione di tali attività agli esperti del ramo e non agli amministratori, al fine di evitare un appiattimento nel carattere culturale delle attività svolte.

Si è inteso sottolineare e rafforzare l'aspetto pubblicistico della Società di cultura in cui dovrebbe essere trasformata la Biennale di Venezia. Ciò perchè, pur condividendo la svolta in senso privatistico disciplinata dal disegno di legge n. 1276, si è ritenuto fondamentale salvaguardare il preminente interesse nazionale connesso ad un ente di così elevato prestigio quale la Biennale, così come d'altronde indicato anche nel disegno di legge n. 1218. In tale ottica è stato espunto, dal testo del relatore quale poi accolto dalla Commissione, l'articolo 7 del disegno di legge n. 1276, che era volto alla promozione di società per azioni con soggetti privati al di fuori di qualunque forma di regolamentazione e indirizzo.

Quanto all'individuazione dei settori di attività, è stato introdotto, rispetto al testo governativo, un settore autonomo per la danza, in ciò recependo un'indicazione del disegno di legge n. 1218, di cui si condivide l'opinione che la danza abbia un rilievo tale da richiedere un settore a sé stante.

Si ritiene inoltre che, in considerazione dell'ottica multidisciplinare e della prospettiva interculturale che dovrebbe caratterizzare un ente quale la Biennale, ai diversi settori di attività debba essere garantita una profonda e sostanziale interazione. Per quel che riguarda, poi, il settore della musica, al fine di richiamare particolare attenzione alla tutela della musica popolare e delle altre

forme di musica contemporanea, a torto storicamente neglette dalla cultura ufficiale, il relatore si riserva di presentare apposito ordine del giorno all'Assemblea.

Si sottolinea, ancora, l'importanza che riveste l'ambito della fotografia, anche al fine di non limitare l'attività della Biennale alla tradizionale organizzazione di mostre di pur grande rilievo come quella annuale del cinema.

Soffermandosi, per quanto in maniera necessariamente schematica, sull'articolato, vanno sottolineati l'articolo 2, che conferisce alla Società di cultura un preminente interesse nazionale, al fine di sottrarla a logiche esclusivamente privatistiche; l'articolo 3, che consente alla Biennale di svolgere attività commerciali accessorie, ma non prevede la distribuzione degli utili, che devono comunque essere devoluti a scopi istituzionali; l'articolo 4, che regola le modalità di approvazione dello statuto dell'ente che, per quanto riguarda la parte relativa al rapporto di lavoro, deve avvenire previa consultazione con le organizzazioni sindacali; l'articolo 9, che disciplina la composizione del consiglio di amministrazione prevedendo che i suoi membri siano individuati tra personalità di elevato profilo culturale e comprovate capacità organizzative, al fine di escludere la possibilità di ricorrere a nefaste logiche lottizzatorie. La previsione di un membro del consiglio di amministrazione in rappresentanza dei soci privati della Società di cultura rappresenta, peraltro, una risposta all'esigenza di rinvenire una sede per l'espressione da parte di privati delle proprie istanze. Vanno ricordate anche le modifiche apportate all'articolo governativo recante i compiti del consiglio di amministrazione, tra cui la sostituzione della figura del segretario generale con quella del coordinatore generale, che ne accentua le funzioni interdisciplinari, nonchè la riserva di almeno il 15 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun settore allo svolgimento di attività di carattere permanente.

Quanto, poi, ai compiti del comitato scientifico, se ne sottolineano l'ottica multidisciplinare e la prospettiva interculturale, già accennate.

Rispetto al disegno governativo, l'articolo 13 ha rafforzato il rilievo dell'attività di ricerca permanente che deve essere svolta dai singoli settori; l'articolo 15 ha attribuito all'Archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), oltre a funzioni di conservazione, anche funzioni di catalogazione, ampliamento e valorizzazione del proprio materiale.

L'articolo 21, infine, prevede che le norme sulle scritture contabili e di bilancio si applichino a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della trasformazione.

In conclusione si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo predisposto dalla Commissione.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

**sui disegni di legge nn. 1276 e 1218**

15 ottobre 1996

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge nn. 1276 e 1218, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, pur rilevando che il n. 1218 prevede la nomina del direttore della Biennale da parte del Presidente della Repubblica, con un coinvolgimento istituzionale da considerare eccessivo.

**sul testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 1276**

28 gennaio 1997

La Commissione, esaminato il testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 1276, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

**sugli emendamenti al testo predisposto dal relatore  
per il disegno di legge n. 1276**

4 febbraio 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti al testo del relatore, rileva che gli emendamenti 4.4 e 4.5 si riferiscono alla liquidazione coatta amministrativa «secondo le procedure del codice civile», laddove tale procedura concorsuale è disciplinata dalla legge fallimentare.

Quanto agli emendamenti 24.1 e 24.2, essi postulano l'intervento di un organo parlamentare in un procedimento amministrativo, che comporta valutazioni di indole eminentemente gestionale, e non attengono comunque nè alla funzione legislativa nè a quelle di indirizzo politico o di controllo, che sono proprie del Parlamento. Al riguardo il parere è pertanto contrario.

Sugli altri emendamenti, non vi sono rilievi da formulare.



**DISEGNO DI LEGGE N. 1218**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI D'ONOFRIO ED ALTRI

**Art. 1.**

1. L'Ente «Biennale di Venezia» ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia.

2. Nel più rigoroso rispetto della libertà di pensiero e di forme espressive, la Biennale promuove e diffonde lo studio, la ricerca, la promozione, la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante manifestazioni, sperimentazioni e progetti, con particolare riferimento comunque all'architettura, alle arti visive, alla cinematografia, alla danza, alla musica, al teatro.

3. La Biennale agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio conservativo presso istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università pubbliche e private.

**Art. 2.**

1. La Biennale è dotata di uno statuto che, nel rispetto delle disposizioni normative europee ed italiane che ne indicano i fini, ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio direttivo entro novanta giorni dalla data del suo insediamento ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato nei termini suddetti, il Presidente della Repubblica nomina tre commissari i quali provvedono alla sua adozione entro i successivi tre mesi.

**Art. 3.**

1. Le attività promosse dalla Biennale nella città di Venezia si svolgono negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici a tal fine destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione e alla manutenzione degli immobili di sua proprietà nonché alla manutenzione degli immobili di proprietà demaniale o di terzi per il periodo in cui essi sono destinati alle attività dell'Ente.

3. In caso di necessità e di urgenza la Biennale può procedere direttamente ad interventi di manutenzione, dandone preventiva comunicazione scritta al comune, il quale è tenuto al rimborso delle relative spese.

**Art. 4.**

1. Il patrimonio della Biennale è costituito da beni mobili e immobili di cui l'Ente è proprietario, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio medesimo.

**Art. 5.**

1. La Biennale provvede ai propri compiti con:

- a) redditi del suo patrimonio;
- b) contributo ordinario ed eventuale contributo straordinario dello Stato stanziato ogni anno nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) contributi ordinari annuali ed eventuali contributi straordinari della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;
- d) proventi di gestione;

e) eventuali contributi ed assegnazioni anche a titolo di sponsorizzazione di altri enti e privati italiani e stranieri;

f) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati esteri.

#### Art. 6.

1. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 7.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività. Convoca e presiede il consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni a lui demandate dalla legge e dai regolamenti.

#### Art. 8.

1. Il Consiglio direttivo è composto da:

a) il presidente, nominato dal Presidente della Repubblica;

b) un componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;

d) un componente designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

e) il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vice presidenza dell'Ente;

f) il presidente della provincia di Venezia o un suo delegato;

g) il presidente della giunta regionale del Veneto o un suo delegato.

2. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, che determina le indennità loro spettanti.

3. I componenti del consiglio direttivo di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 durano in carica quattro anni dalla nomina e possono essere riconfermati per una sola volta. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni ed i nuovi componenti restano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

4. Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro i trenta giorni precedenti la conclusione del mandato del consiglio precedente.

#### Art. 9.

1. Il consiglio direttivo delibera comunque in ordine:

a) all'approvazione dello statuto e dei regolamenti;

b) agli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività della Biennale, in particolare per quanto attiene alla programmazione dell'attività e all'organizzazione degli uffici;

c) al bilancio preventivo e alle sue eventuali variazioni e al conto consuntivo corredato della relazione illustrativa;

d) alla nomina e alla revoca del segretario generale, dei direttori e dei responsabili dei progetti di cui all'articolo 14;

e) alla nomina e alla revoca di esperti e commissioni;

f) alle indennità ed ai compensi da corrispondere ai componenti il collegio dei revisori dei conti, ai direttori e ai responsabili dei progetti, ai componenti le commissioni e agli esperti incaricati dalla Biennale;

g) alla risoluzione dei conflitti di competenza tra organi interni;

h) ai rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Biennale.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera f), sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro

del tesoro, entro il termine perentorio di tre mesi dal ricevimento delle deliberazioni medesime. Trascorso questo termine le deliberazioni divengono esecutive.

3. Il segretario generale partecipa con funzione di segretario con voto consultivo alle adunanze del consiglio direttivo e ne redige i verbali convalidati dalla firma del presidente.

4. Lo svolgimento delle adunanze del consiglio direttivo, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da apposito regolamento adottato dal consiglio medesimo.

#### Art. 10.

1. Il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento del consiglio direttivo della Biennale e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione composta di tre membri, in caso di gravi irregolarità amministrative o di decadenza del consiglio direttivo medesimo conseguente a dimissioni della maggioranza dei componenti.

#### Art. 11.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari della Biennale ed è composto da:

a) un rappresentante con qualifica non inferiore a dirigente generale del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a dirigente.

3. Il collegio esamina i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione della Biennale, controlla la conservazione del pa-

trimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al consiglio direttivo.

4. Il collegio redige ogni anno la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al consiglio direttivo.

5. I componenti del collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

6. Ai componenti del collegio dei revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal consiglio direttivo.

#### Art. 12.

1. Gli atti della Biennale non soggetti ad approvazione per espressa previsione di legge sono immediatamente esecutivi.

#### Art. 13.

1. Il segretario generale è scelto dal consiglio direttivo tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali e manageriali in relazione ai compiti istituzionali della Biennale, ed è assunto con deliberazione del consiglio direttivo, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

2. Il rapporto di impiego e il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dal consiglio direttivo; la relativa delibera è approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il segretario generale partecipa alle sedute del consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 9, comma 3, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, è responsabile del buon andamento organizzativo e amministrativo della Biennale ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici amministrativi ed operativi.

## Art. 14.

1. Il consiglio direttivo nomina, per ciascuno dei settori di attività della Biennale, i direttori, i responsabili dei progetti e le commissioni di esperti composte da non più di cinque membri, ed approva la relativa proposta di programmazione con la contestuale previsione delle risorse stanziare per essa.

2. I direttori e i responsabili dei progetti sono scelti tra personalità anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline. Sono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta, e decadono dall'incarico per dimissioni o revoca motivata del consiglio direttivo.

3. I direttori e i responsabili dei progetti curano la preparazione e lo svolgimento delle attività con l'autonomia culturale necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi.

4. I direttori e i responsabili dei progetti assicurano una continua ed adeguata presenza a Venezia.

5. I direttori e i responsabili dei progetti partecipano con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti le loro attività; presiedono e convocano le commissioni di esperti che hanno carattere consultivo. A far parte delle commissioni possono essere chiamati anche esperti stranieri.

6. Le commissioni durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

## Art. 15.

1. Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego professionale privato. Qualora l'incarico di segretario generale sia attribuito a un dipendente dello Stato o di ente pubblico, questi è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

2. Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato.

## Art. 16.

1. Le riunioni del consiglio direttivo e delle commissioni hanno luogo a Venezia presso la sede della Biennale.

## Art. 17.

1. La Biennale ha un Archivio storico delle arti contemporanee il cui materiale è messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale può essere concessa la circolazione anche commerciale, mediante copia riprodotta con modalità tradizionali o elettroniche, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore.

## Art. 18.

1. La Biennale è dotata di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo e contabile dell'Ente deliberato dal consiglio direttivo. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze culturali dell'Ente anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per conoscenza, al Ministero del tesoro.

4. La Biennale è soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 19.

1. Il consiglio direttivo adotta il regolamento relativo al funzionamento e all'organizzazione della Biennale, nel rispetto della professionalità e dei diritti sin qui maturati dal personale di ruolo. In particolare disciplina:

a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

b) l'organico del personale, comprese le modalità di assunzione, nonché la consistenza numerica, comunque non inferiore a quella oggi prevista, le attribuzioni del personale di ruolo e avventizio.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dal contratto collettivo dei lavoratori dello spettacolo, previa articolazione secondo le finalità dell'Ente.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 20.

1. La Biennale di Venezia è ammessa ad usufruire per tutte le sue attività delle agevolazioni doganali e fiscali previste dalle vigenti disposizioni europee ed italiane per le attività culturali e di sostegno per i beni e gli enti culturali.

Art. 21.

1. La Biennale si avvale della rappresentanza, del patrocinio e dell'assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 22.

1. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura, fatte salve le disposizioni vigenti in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di quattordici anni.

Art. 23.

1. Nella prima applicazione della presente legge il consiglio direttivo è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 24.

1. Nella prima applicazione della presente legge il regolamento di cui all'articolo 19 è adottato dal consiglio direttivo entro tre mesi dal suo insediamento.

Art. 25.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 26.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1970**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI JACCHIA ED ALTRI

**Art. 1.**

1. È istituito il comitato per il riordino dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» di seguito denominato «La Biennale di Venezia».

2. Il comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, che lo presiede, dal sindaco di Venezia, dal presidente della regione Veneto, dal rettore dell'università Ca' Foscari, da un rappresentante della Confindustria e da un rappresentante dell'Associazione delle piccole e medie industrie (API).

3. Il comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati a far parte del collegio dei fondatori dell'istituzione ed a elaborare una bozza di statuto della nuova Biennale di Venezia, nel rispetto degli indirizzi della presente legge. Compito precipuo del comitato è quello di individuare le forme più appropriate ad una revisione profonda dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» trasformandolo da ente con personalità giuridica di diritto pubblico in persona giuridica di diritto privato.

**Art. 2.**

1. La Biennale di Venezia ha lo scopo di promuovere un'attività permanente di conoscenza, documentazione, ricerca, sperimentazione, diffusione e sviluppo delle arti contemporanee, valorizzandone le molteplici specificità disciplinari e le reciproche relazioni.

2. La Biennale di Venezia ha, altresì, lo scopo di individuare le forme e le modalità per assicurare la valorizzazione in via conti-

nuativa, d'intesa con il comune di Venezia e con i paesi proprietari di padiglione, della risorsa ambientale, architettonica e di tradizione costituita dai Giardini di Castello.

**Art. 3.**

1. Il patrimonio della Biennale di Venezia è costituito:

a) dai beni mobili e immobili conferiti dai soci fondatori;

b) dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere che in futuro pervenissero alla fondazione, con specifica destinazione all'incremento del fondo patrimoniale;

c) dalle risorse di cui agli articoli 7 e 8.

**Art. 4.**

1. Le erogazioni al fondo patrimoniale della Biennale di Venezia nonchè le somme versate come contributo alla gestione della medesima sono esenti da imposte e godono della integrale deducibilità dal reddito imponibile del soggetto erogante.

**Art. 5.**

1. Organi della Biennale di Venezia sono:

a) il collegio dei fondatori;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il comitato scientifico;

e) il collegio dei sindaci e dei revisori.

2. Il collegio dei fondatori è costituito dai soci fondatori. Possono, altresì, entrare a farne parte, previa delibera del collegio stesso, coloro che avranno contribuito ad incrementare il patrimonio della fondazione nella misura minima che sarà indicata nello statuto. Il collegio dei fondatori nomina, ogni quattro anni, il consiglio di amministrazione ed il suo presidente.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Biennale di Venezia.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e da sette membri ed ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria delle attività della fondazione.

5. Lo statuto determina le modalità per garantire ai soci privati, attraverso una adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione ed una appropriata ponderazione del voto, una effettiva partecipazione alle decisioni riguardanti il bilancio, la programmazione, le nomine.

6. Il comitato scientifico è costituito da sette membri nominati ogni quattro anni dal collegio dei fondatori tra personalità di chiara fama, italiane e straniere, attive in ogni campo della cultura, e comunque nei settori di cui al successivo articolo 6. In sede di prima applicazione dello statuto, i membri del comitato scientifico sono nominati, su proposta del comitato di cui all'articolo 1, dal collegio dei fondatori nella prima assemblea, e durano in carica cinque anni. Il comitato esercita funzioni di indirizzo scientifico nonchè di controllo e di garanzia culturale su tutte le attività artistiche della fondazione; a tal fine si riunisce almeno due volte l'anno.

7. Lo statuto determina le competenze degli organi della fondazione, sancendo la netta distinzione tra le funzioni e la responsabilità attinenti la gestione artistico-culturale.

8. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori.

#### Art. 6.

1. La Biennale di Venezia opera nei settori: arte contemporanea, cinema, musica, teatro e architettura. A ciascun settore ed all'archivio storico delle arti contemporanee è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato scientifico.

2. La Biennale di Venezia potrà deliberare l'operatività in settori diversi da quelli indicati al comma 1, con voto unanime dei soci fondatori.

3. I direttori dei settori durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

4. Il direttore dell'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC) dura in carica quattro anni, è rieleggibile una sola volta ed ha il compito di valorizzare il patrimonio storico e documentale della Biennale di Venezia, anche promuovendone la conoscenza e la circolazione in Italia e all'estero. Il direttore dell'ASAC ha altresì il compito di sviluppare le attività permanenti della Biennale di Venezia, indirizzandole verso il maggior radicamento nel tessuto culturale e civile veneziano.

5. I direttori gestiscono direttamente le risorse loro assegnate per la realizzazione dei progetti di rispettiva competenza e rispondono al consiglio di amministrazione del rispetto dei limiti di spesa indicati in ciascun progetto.

#### Art. 7.

1. L'Ente autonomo «La Biennale di Venezia», istituito con legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dalla data di costituzione de «La Biennale di Venezia».

2. Il patrimonio dell'Ente autonomo di cui al comma 1 e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad esso facenti capo sono trasferiti alla Biennale di Venezia a far data dalla costituzione della stessa.

#### Art. 8.

1. Sono assegnati alla Biennale di Venezia:

a) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento dello spettacolo;

b) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia.

2. Il comune di Venezia è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli spazi tradizionalmente adibiti alle attività dell'Ente, attualmente di sua proprietà o di proprietà demaniale.





